

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

h

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1993

ADDI' 23 MAR. 1993

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 213 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LOCISANO	Pietro	"
ROMADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Arturo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1523

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Lariano, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/ 92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.5.96 - del. n.46.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di LARIANO , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.05.1996 - Del. n. 46.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 80/98;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30.05.1996 , con la quale il Comune di LARIANO ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 46 del 30.05.1996 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

- art. 5) comma 1, il criterio della " data di presentazione della domanda" non risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Infatti la data di presentazione della domanda in una procedura concorsuale può essere valutata semplicemente come indice di maggiore diligenza e solerzia, o di celere conoscenza del bando; in pratica la norma violerebbe la "par condicio" in quanto le domande possono essere presentate nell'ambito del lasso di tempo previsto nel bando di concorso; comma 4, "nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda", si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);
- art. 8, punto 4, sostituire la parola " punto 3 " con articolo 3;
- art. 11) non è necessario che tutti gli assegnatari delle autorizzazioni di N.C.C. apportino " alle proprie vetture tutti gli accorgimenti



necessari che possano facilitare l'accesso alle vetture da parte dei portatori di handicap " in quanto nel regolamento è già prevista una specifica autorizzazione riservata per coloro intendano adattare la propria vettura al trasporto di persone portatrici di handicap;

- art.17) lettere e) ed f), eliminare " alla Amministrazione regionale" in quanto la Regione non è interessata ad eventuali variazioni della ubicazione delle rimesse degli autoveicoli, né compete all'Amministrazione Regionale sottoporre a controlli i mezzi utilizzati nel servizio;
- articoli 21) punto 2, 22) punto 2, 23) punto 2 - si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario una delibera di Consiglio o un provvedimento del Sindaco per revocare, sospendere o dichiarare decaduta una licenza, bensì un provvedimento dirigenziale; sempre all'art.23) punto 5 - eliminare "alla Regione" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata di eventuali revoche o decadenze delle autorizzazioni;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di LARIANO ;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 il regolamento del Comune di LARIANO , relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autoveettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.05.1996 - Del. n. 46, composto da numero 28 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione dell'art. 5) comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede il criterio della priorità della presentazione della domanda e dell'art. 11) che devono intendersi cassati, e degli articoli 5 comma 4, 8) punto 4, 11), 17) lettere e) ed f) , 21) punto 2, 22) punto 2 e 23) punti 2 e 5, che devono intendersi modificati così come riportate nelle premesse;
2. di modificare gli articoli 5 comma 4, 8) punto 4, 11), 17) lettere e) ed f) , 21) punto 2, 22) punto 2 e 23) punti 2 e 5, così come riportato nelle premesse;
3. di eliminare gli articoli 5) comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede il criterio della priorità della presentazione della domanda e l'art. 11) in quanto in contrasto con la vigente normativa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

19 APR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



COMUNE DI LARIANO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
**NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

ANNO 1996

Legge 15 GENNAIO 1992, N.21



con il coordinamento e la supervisione
dell'assessore **GIUSEPPE FABBRI**

STUDIO BELLOT



RESIDENTI A LARIANO DAL 1982 AL 1995

1982	7158
1985	7704
1988	8099
1991	8531
1992	8649
1993	8811
1994	9061
1995	9233




REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58

I N D I C E

ART.1	FINALITA'
ART.2	AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART.3	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART.4	FIGURE GIURIDICHE
ART.5	MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.6	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.7	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART.8	OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
ART.9	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART.10	TARIFFE
ART.11	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.12	COMPETENZE COMUNALI
ART.13	COMMISSIONE CONSULTIVA
ART.14	ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE
ART.15	INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO
ART.16	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
ART.17	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.18	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
ART.19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART.20	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO
ART.21	SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.22	REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART.23	DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO
ART. 24	CONTRAVVENZIONI
ART.25	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
ART.26	TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
ART.27	SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI
ART.28	DISPOSIZIONI FINALI

Roma - maggio 1996



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21.
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58**

**ART.1
FINALITA'**

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993 e l'art.85 del D.l. 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 16-12-1992 ed in virtu' della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in materia di servizi taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

3. Il presente regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione del consiglio comunale ed e' soggetto all'approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

**ART.2
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta del trasportato o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:



a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

ART.3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Per il comune di LARIANO, che non dispone di servizio pubblico di taxi, si autorizza lo stazionamento su aree pubbliche, nelle seguenti localita':

1. Piazza S.Eurosia
2. Piazza Martiri della Libertà
3. Piazza dell'Anfiteatro
4. Piazzale Brass
5. Piazzale Matteotti

ART.4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita' possono:

- a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.



In presenza di più concorrenti al rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.

La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta devono dimostrare il possesso:

- a) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 5);
- b) essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa (punti 3);
- c) svolgere l'attività in forma artigiana (punti 2);
- d) numero dei posti di lavoro realizzati (1 punto per ogni posto).

A parità di punteggio, sarà presa in considerazione la priorità della presentazione della domanda, riscontrabile attraverso la data di spedizione della lettera raccomandata successiva alla data di emanazione del bando di gara.

2. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente deve farne domanda al Sindaco, in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa. Al bando di concorso, le autovetture da adibire al servizio di noleggio non debbono avere un'età superiore a tre anni.

Nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti (in carta semplice):

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale previsto dall'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n.21.
- b) certificato di residenza per le ditte individuali - per i soci se trattasi di società
- c) certificato antimafia per le ditte individuali - per i soci se trattasi di società.
- d) casellario generale per le ditte individuali - per i soci se trattasi di società.
- e) capacità finanziaria con fideiussione o titoli validi per lire 20 milioni.
- f) patente di guida con certificato K B.



- g) estremi della patente di abilitazione alla guida.
 h) bolletta comprovante il pagamento effettuato presso l'Ufficio del Registro del distretto, della tassa di concessione.
 i) marca da bollo per l'autorizzazione.

Qualora la domanda sia presentata da una società, i documenti elencati, devono essere prodotti da parte ed a nome dei legali rappresentanti della società stessa.

ART. 6 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo cui all'articolo 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n.58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 7 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al citato art.16, conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile.



ART.8
**OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.**

1. Il prelievo dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.21 del 1992.
2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Il comune di LARIANO, in cui non e' esercitato il servizio di taxi consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento sulle aree pubbliche indivate al precedente punto 3 comma 2.

ART.9
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente porta-no all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ART.10
TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto puo' essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e' obbligatoria.
2. Le tariffe devono essere disciplinate ai sensi del DM Trasporti del 20 aprile 1993, che si allega nell'appendice al Regolamento. Il titolare dell'autorizzazione dovra' comunicare al Comune la propria valutazione della tariffa per chilometro a seconda del tipo della vettura assentita.



ART.11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, secondo le prescrizioni di cui all'art.14 della legge 15-1-1992, n.21, che si rifanno alla legge n.118 del 1971 ed al suo regolamento di attuazione, DPR 384 del 1978, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse ai soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro.

3. Il Comune di LARIANO con questo regolamento ed al successivo articolo istituisce un servizio di autovettura da noleggio con conducente esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ART.12

COMPETENZE COMUNALI

1. Il Comune di LARIANO (Roma) che ha una popolazione residente di 9233 abitanti alla fine del 1995, stabilisce di istituire n.6 autoservizi pubblici da rimessa con conducente (uno ogni 1500 abitanti residenti), da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta, nei termini della legge 15-1-1992, n.21 e della L.R. 26-12-1993, n.58.

Attualmente sono cinque le autorizzazioni assentite. E', quindi, disponibili una possibilità per nuove autorizzazioni. Una delle sei autorizzazioni dovrà essere destinata ed attrezzata, con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto delle persone disabili.

L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di 30 giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.

Deve anche produrre l'elenco dei conducenti che intende adibire alla guida dell'autoveicolo stesso, esibendo le rispettive patenti alla guida, nonché i certificati di cui all'art.121 della legge di Pubblica Sicurezza.

Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.



ART. 13
COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune e' costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del presente regolamento. In detta commissione e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
2. La Commissione consultiva è composta da:
 - Sindaco o da un suo delegato,
 - dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato,
 - da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea (per un minimo di due),
 - da un rappresentante della associazione degli utenti,
 - da due consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza,
 - dal Segretario comunale o da un funzionario del Comune che lo rappresenti.
3. La Commissione è nominata con atto della Giunta Municipale e dura in carica cinque anni.
4. La Commissione provvede all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento; nel corso del servizio la Commissione stessa è tenuta a sottoporre a controlli periodici le vetture e gli impianti destinati al servizio stesso.
5. la concessione comunale di esercizio ha la durata di un quinquennio, con decorrenza dalla data di rilascio ed è rinnovabile per egual periodo su richiesta dell'interessato, fatti salvi i casi di revoca.

ART. 14
ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA della provincia di Roma, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.



ART.15 INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.
- 2) Detto termine potra' essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilita' per causa non imputabile alla sua responsabilita'.
- 3) In tal caso, il titolare della autorizzazione dovra' far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART.16 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni e qualsivoglia responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilita' del Comune.
- 2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ART.17 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a- tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente.



Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento Comunale";

b- tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;

c- curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

d- assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;

e- comunicare per iscritto alle amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

f- sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionale e comunale riterranno di disporre;

g- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse, con l'autorizzazione a stazionare nelle aree pubbliche indicate nell'art.3 comma 2..

2) A carico del titolare della autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

a- di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c- di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.85, del D.10 285 del 30-4-1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi,



con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.18

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

a- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;

c- curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento, sul contachilometri degli autoveicoli;

d- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f- tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b- negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;



- c- portare animali propri nell'autoveicolo;
- d- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e- chiederé, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19 SOSPENSIONE DELLA CORSA

- 1) Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dai contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.20 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ART.21 SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) L'autorizzazione comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge, ovvero a disposizioni racate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della autorizzazione stessa.
- 2) Il Sindaco provvede alla sospensione o revoca della autorizzazione, sentito il parere della Commissione di cui all'art.13 del presente Regolamento.
- 2) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.



ART.22
REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La revoca della autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a- quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) quando il titolare della autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato la autorizzazione di esercizio;

c- quando l'autoveicolo sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d- quando, nel caso di ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;

e- quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;

f- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, o la Società, l'Ente o l'Azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza o la sede in altro Comune;

g- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

h- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;

i- quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare dell'autorizzazione;

l- quando il titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;



m- quando risulti che l'autoveicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autoveicolo medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;

2) La revoca e' pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.13 del presente Regolamento ed e' disposta con atto del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4) In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune e' tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5) Della pronuncia di revoca il Comune dovra' tempestivamente informare, oltreche' la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.23 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:

a- quando venga meno il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento;

b- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c- per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

d- per cessione della proprieta' dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

e- per morte del titolare dell'autorizzazione, allorche' tale evento sia tale da incidere sulla regolarita' del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.

2) La decadenza e' pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed e' disposta con provvedimento del Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art.13 del presente Regolamento.



3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltreché la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ed alla CCIAA di Roma, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 24 CONTRAVVENZIONI

1) Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.l. 285 del 30-04-1985, sono punite ai termini della vigente legge comunale e provinciale.

ART. 25 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 26 TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- 1) Per il rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio e' dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale
- 2) La corresponsione di tale tassa e' effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.
- 3) L'entità di detta tassa e' soggetta a revisione annuale nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

ART. 27 SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.15 della legge regionale n.58 del 1993.

2) Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.



ART.28
DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale per quanto vigente e per le norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.



pag. 108	XXXIV	341	TRASPORTO DI VIAGGIATORI MED. AUTOV. DI LINEA D.M. 20 aprile 1993
----------	-------	-----	--

XXXIV

D.M. 20 aprile 1993 (1).

Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura (2).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 intitolata «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;

Visto, in particolare, l'art. 13 di detta legge che al comma 4 stabilisce che il Ministro dei trasporti deve emanare disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Scritte le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della surrichiamata legge n. 21/1992 il servizio di noleggio con conducente viene svolto con autovettura, motocarrozzetta, risciò o veicoli a trazione animale;

Ritenuto che alla determinazione di tali criteri debba pervenirsi essenzialmente tenendo conto dei costi di produzione del servizio da riferirsi all'intero territorio nazionale e, quindi, da assumersi quali costi medi nazionali;

Decreta:

1. **Campo di applicazione.** — 1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtù di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (3).

2. **Elementi estranei al calcolo delle tariffe.** — 1. Ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l'aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso.

3. **Componenti del costo di produzione.** — 1. Il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in quattro componenti:

- 1) costi proporzionali alla percorrenza;
- 2) costo del personale di guida;
- 3) costo per la disponibilità del veicolo;
- 4) spese di struttura.

2. Negli articoli successivi si specificeranno per ognuna delle quattro voci di costo individua-

te i singoli elementi costitutivi e le modalità del calcolo.

4. **Costo proporzionale alla percorrenza.** — 1. Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del servizio ed un costo unitario in L/km costante per vetture della stessa dimensione.

5. **Costo unitario: valore delle sue componenti.** — 1. Il costo unitario di cui al precedente articolo risulta dalla somma dei valori delle seguenti componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, spese supplementari.

2. Il valore delle varie componenti del costo unitario si determina secondo quanto segue:

a) carburante: per ciascun tipo dimensionale di vettura si determina il consumo medio unitario (litri/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (litri/lit) IVA esclusa, si ottiene il costo unitario in L/km;

b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritte dalla Casa costruttrice per motore, cambio, ponte ecc. cui si aggiungono i rabbocchi tra una sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa, del tipo di lubrificante più usato;

c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa di un treno di quattro coperture e lo si rapporta alla percorrenza realizzabile, mediamente con una copertura (espresso in km);

d) manutenzione e riparazioni: questa voce comprende le spese per la piccola manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo o di singoli elementi dello stesso programmate a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5 anni a seconda del tipo) più una congrua percentuale di interventi per riparazioni impreviste. A titolo puramente indicativo si fa presente che dai risultati di analisi sui consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione, il costo chilometrico risulta per questa voce pari, in genere, al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà, quindi, incrementata di una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;

e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc. Anche con riferimento a queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che risultano per un'ampia casistica esse comportano, l'incremento di una percentuale pari, in genere, al 5% in più.

6. **Costo del personale di guida.** — 1. Il costo del personale di guida si compone di due parti: costo base e prestazioni aggiuntive. Il costo base pro-capite costituisce una spesa fissa nel corso dell'anno che, divisa per il numero annuo di giornate di lavoro effettivo per dipendente, costituisce la spesa fissa giornaliera.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1992, n. 124.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Ripartita al n. XXXI.

2. Le «prestazioni aggiuntive» sono sostenute solo se il servizio le richiede in funzione dei tempi di lavoro e delle altre caratteristiche (si tratta di quote orarie di retribuzione maggiorata, trasferite, ecc.).

7. *Determinazione del valore del costo del personale di guida.* — 1. Il costo base mensile di cui al precedente articolo si determina tenendo conto degli istituti contrattuali (minimo tabellare, scatti di anzianità, contingenza media dell'anno, competenze accessorie, indennità, accordi, ratei di 13^a e 14^a mensilità), degli oneri sociali a carico della azienda e dei ratei di accantonamento e rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. Il costo giornaliero si determina dividendo il costo annuale per il numero di giornate di lavoro effettivo nell'anno.

2. Il costo delle prestazioni aggiuntive si determina in base alle norme contrattuali ed all'indennità di contingenza media dell'anno.

8. *Costo per la disponibilità del veicolo.* — 1. Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.

2. Nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego di ciascuna autovettura.

9. *Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilità del veicolo.* — 1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto segue:
a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali;
b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per regione;
c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore.

Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalare, al tasso delle prime rate maggiorato di un punto.

Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo nuovo uguale ed equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo.

2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego per veicolo.

10. *Spese di struttura.* — 1. Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali, l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese finanziarie e fiscali, il margine di profitto.

2. Le spese di struttura possono essere espresse con una percentuale (o coefficiente di struttura) degli altri costi come sia qui individuati.

11. *Calcolo delle tariffe.* — 1. In base ai costi delle varie componenti come sopra individuate si determinano le tariffe considerando:
per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;
per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.





COMUNE DI LARIANO

PROVINCIA DI ROMA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RE/ar

N. 46 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

Data 30.5.1996

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19,10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
TAMBURLANI Ferdinando	si		DI RE Clemente	si	
CALICIOTTI Maurizio	si		RAPONI Silverio	si	
BARTOLI Simonetta		si	ROMAGGIOLI Pietro	si	
PANTONI Walter	si		D'AGAPITI Paolo	si	
ROMAGGIOLI Claudio	si		STAFFULANI Giancarlo	si	
FABBRI Giuseppe	si				
CORSETTI Vittorio	si				
MATTACCHIONI Maurizio	si				
ASTOLFI Alessandra	si				
RESI Franco	si				
PETRILLI Marco	si				
STARNONI Lorena	si				

Assegnati n. 17

in carica n. 17

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori consiglieri:

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:


- Presiede il Signor **Ferdinando TAMBURLANI** nella sua qualità di **SINDACO/PRESIDENTE**

- Partecipa il Segretario comunale Signor **Dr. Giovanni BISCARDI**. La seduta è PUBBLICA

- Nominati scrutatori i Signori: **DI RE-ROMAGGIOLI Claudio-STARNONI**

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;



OMISSIS; Presenti n. 16 consiglieri.

del 15.1.92 si deve dar corso all'approvazione del "Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente per vettura;"

VISTO che detto servizio è disciplinato dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24.7.77 n. 616;

- dal decreto lgs n. 285 del 30.4.92 (nuovo codice della strada)
 - dal D.P.R. n.495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
 - dal D.M. 13.12.51 sui servizi non di linea;
 - dal D.M. 15.12.92 n. 572 (dispositivi antinquinamento);
 - dall'art.8, legge 5.2.22 n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- dal D.M. 20.4.93 del Ministero dei trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

VISTO che la Regione Lazio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della richiamata legge 21/92, ha stabilito le competenze spettanti ai Comuni in merito alla predisposizione di detti regolamenti e precisamente esso deve contenere:

- A) il numero od il tipo dei veicoli e dei natanti adibito ad ogni singolo servizio;
- B) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- C) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;
- D) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

VISTO, che la Giunta ha predisposto lo schema del Regolamento di cui sopra del quale viene proposta in questo Consiglio l'approvazione;

VISTO il parere espresso della Commissione Consiliare permanente in data 22.3.1996;



SIGNOR SINDACO - COLLEGHI CONSIGLIERI

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.21 DEL 15 GENNAIO 1992, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.5, LA REGIONE LAZIO HA STABILITO LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMUNI IN MERITO ALLE PREDISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA PER AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

PERTANTO QUESTA AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA HA DATO INCARICO ALLA DITTA "STUDIO BELLOT" PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO.

LO STESSO E' STATO SUBITO ESAMINATO MOLTO ATTENTAMENTE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE CON APPORTO DI INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE NEI VARI ARTICOLI, PROPOSTE DA ME A NOME DELL'AMMINISTRAZIONE E CONCORDATE CON LA COMMISSIONE NELLA RIUNIONE DEL 22/MARZO/1996, CON IN PARTICOLARE AL COMMA 2 DELL'ART. 3, PER IL COMUNE DI LARIANO CHE NON DISPONE DI SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI, SI AUTORIZZA LO STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE, NELLE SEGUENTI LOCALITA' : PIAZZA S. EUROSIA= PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'= PIAZZA DELL'ANFITEATRO= PIAZZALE LUIGI BRASS E PIAZZALE MATTEOTTI. ED ALL'ART.12 AL COMMA 1^o DOVE SI STABILISCE DI ISTITUIRE N.6 SERVIZI PUBBLICI DA RIMESSA CON CONDUCENTE, (1) UNO OGNI 1500 ABITANTI.

SICCOME ATTUALMENTE SONO CINQUE LE AUTORIZZAZIONI ASSENTITE, RIMANE UNA SOLA POSSIBILE AUTORIZZAZIONE.

PRECISANDO IN PARTICOLARE CHE UNA DELLE SEI AUTORIZZAZIONI DOVRA' ESSERE DESTINATA ED ATTREZZATA, CON APPROPRIATI ACCORGIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI-

ALLA FINE DELL'ESAME IL REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO ~~XXXXXXXXXX~~ DAI PRESENTI ALLA RIUNIONE STESSA DEL 23/MARZO/1996.

SUCCESSIVAMENTE IL REGOLAMENTO CON RIPORTATE TUTTE LE VARIAZIONI E' STATO ESAMINATO E CONFERMATO DAI CAPOGRUPPI CONSILIARI ^{PRESENTI} NELLA RIUNIONE DEL 23/APRILE/1996.

A QUESTO PUNTO, SIGNOR SINDACO E COLLEGHI CONSIGLIERI, MANCA SOLTANTO UN PARTICOLARE CHE DOVRA' ESSERE STABILITO E QUANTIFICATO DA QUESTO CONSIGLIO COMUNALE E PRECISAMENTE L'AMMONTARE DELLA TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE E PER I SUCCESSIVI RINNOVI ANNUALI DI CUI ALL'ART.26 COMMA 1 - CHE UNA TARIFFA E QUA) SUSA ESERE DI 300.000 ^{PERSO} DEL REGOLAMENTO
DOPODICHE' VI CHIEDO L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL PUNTO 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO -

*n° 116
del 2/11/96*

COMUNE di LARIANO Prov. di ROMA

1996

*affo revoue. Regolamento Comunale su la disciplina
del aumento del valore di auto vetture con conduttore*

DELIBERA ADOTTATA SU
PROPOSTA DEL SINDACO
O DELL'ASSESSORE AL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08.06.1990, il sottoscritto quale responsabile dell'ufficio, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.
Lariano, 11

RAMO
[Signature]

IL RESPONSABILE
[Signature]

DELIBERA ADOTTATA SU
PROPOSTA DELL'UFFICIO

EVENTUALI RILIEVI

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 IL SOTTOSCRITTO RAG. SERGIO SCOPPETTA, ESPRIME *in conformità del parere espresso* PARERE FAVOREVOLE.

LARIANO, LI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

EVENTUALI RILIEVI:
LARIANO, LI

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME *in conformità all'incarico ricevuto - contabile* PARERE FAVOREVOLE

LARIANO, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Biscardi

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 08.06.1990, N. 142,

ATTESTA LA COPERTURA DELLA SPESA DI COMPLESSIVE LIRE



IL RAGIONIERE COMUNALE
Rag. Sergio Scoppetta

EAO

ATTESTA CHE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO NON QUANTIFICA NE' COMPORTA SPESE PER LE QUALI DEBBA PROVVEDERSI AD ATTESTARE COPERTURA FINANZIARIA

LARIANO, 11

[Signature]
IL RAGIONIERE COMUNALE

Dopo ampia discussione l'Assessore FASBRI legge l'allegata relazione.

Seguono gli interventi dei Consiglieri:

RAPONI ritiene si debba elevare il limite di anni per trasferimento dell'autorizzazione (6 o 7) e si inserisce la possibilità che a rotazione i noleggiatori stazionino nei siti prescelti e siano predeterminate le tariffe.

ROMAGGIOLI Pietro - auspica che finalmente si metta ordine nel settore evitando autorizzazioni fantasma.

D'AGAPITI plaude al regolamento, soprattutto per la precisione di autoveicolo per handicappati e perchè consentirà di revocare autorizzazioni "fantasma" come detto da ROMAGGIOLI.

DI RE si dichiara contrario perchè oneroso per i noleggiatori.

Con voti favorevoli n.13 e contrari n. 1 su n.14 consiglieri presenti .

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato "Regolamento Comunale" per il servizio di noleggio da rimessa con conducente per vetture che forma parte integrante della presente deliberazione e che si compone di 28 articoli;

2) di dare atto che il presente regolamento a norma dell'art. 15 della legge 58/93 sarà sottoposto per l'approvazione alla Regione Lazio-Assessorato trasporti ed avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione.




Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to **TAMBURLANI**

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.), in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario Comunale

BISCARDI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

f.to **BISCARDI**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

